

STATUTO «RomaricercaRoma - studi e proposte per la capitale»

Art. 1. - È costituita l'Associazione «RomaricercaRoma - studi e proposte per la capitale», che ha sede a Roma in via Mentana, 2/b - 00185 - Roma, presso la sede di Donzelli Editore - 00185 - Roma. RomaricercaRoma è una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione si fonda su basi democratiche, si riconosce nei valori democratici e nei principi della Costituzione repubblicana.

Art. 2. - L'Associazione Roma per Roma, specificatamente dedita alla città di Roma, inclusa anche nella sua dimensione metropolitana, persegue i seguenti scopi:

diffondere la ricerca scientifica prodotta sulla città di Roma;

produrre studi e ricerche sulla città;

ampliare e approfondire la conoscenza dei fattori sociali, storici, urbanistici, economici, ambientali, civili e amministrativi della città;

condividere con quanti perseguano obiettivi affini a quelli dell'Associazione conoscenze, studi e riflessioni al fine di promuovere il rilancio della città.

Art. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, e, in particolare:

promuovere incontri e studi dedicati alla realtà del territorio romano;

organizzare iniziative e manifestazioni pubbliche aventi come oggetto la città di Roma;

partecipare a eventi pubblici organizzati da altri soggetti quando siano dedicati a Roma;

partecipare a progetti finanziati da terzi per realizzare gli obiettivi dell'Associazione;

stipulare accordi con terzi per realizzare gli obiettivi dell'Associazione;

partecipare al dibattito pubblico sulla città di Roma, anche attraverso pubblicazione di articoli o scritti sul sito dedicato;

sviluppare collaborazioni editoriali per conseguire risultati coerenti con gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 4. - Chiunque condivide le finalità istituzionali dell'Associazione e gli ideali che la muovono può entrare a farne parte come socio. Sono soci ordinari coloro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

All'atto costitutivo dell'Associazione sono soci quanti lo controfirmano e versano la quota annuale stabilita.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo l'impiego di eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato; è comunque trasmesso entro sette giorni precedenti la seduta via email ai soci.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'Assemblea dei soci è l'organo collegiale atto a esprimere le linee di indirizzo dell'Associazione, ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, mediante delega scritta, anche in via telematica. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con comunicazioni via email all'indirizzo comunicato dai soci al momento della domanda almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere dato riscontro con apposito verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

approva i regolamenti interni.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 3 dei soci. Qualora il Presidente lo ritenga utile, la partecipazione al Consiglio direttivo può avvenire anche con collegamenti telematici

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed attua le decisioni dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. È eletto dal Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne predispose l'ordine del giorno, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni e uno solo tra questi può essere contestualmente membro del Consiglio direttivo. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese per missioni coerenti con gli obiettivi dell'Associazione regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.